

SWIFT WATER RESCUE TEAM EMILIA ROMAGNA ODV

sede legale in via della Selva Pescarola, n. 20/6 – 40131 - Bologna

codice fiscale 91414890375

LIBRO VERBALI E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

§

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 30/04/2022

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, alle ore 10:00, presso la propria sede associativa in Bologna, via Selva della Pescarola, n. 20/6, e con anche la possibilità di videoconferenza, si è riunita l'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione "SWIFT WATER RESCUE TEAM EMILIA ROMAGNA OdV", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione modifiche dello statuto finalizzate al cambiamento del numero dei componenti del consiglio direttivo (ampliamento) - Delibere inerenti e conseguenti.**

§

Presiede l'assemblea straordinaria, ai sensi dello statuto sociale, Il Presidente del Consiglio Direttivo, Matteo Castelli, il quale constatata preliminarmente la regolarità di convocazione dell'assemblea straordinaria e la regolare costituzione dell'assemblea stessa, a norma di statuto, come da foglio presenze conservato agli atti, ed è pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Risultano infatti, 11 soci in presenza, 1 socio collegato in videoconferenza e 7 deleghe.

Il Presidente spiega le motivazioni che hanno portato alla modifica dello Statuto, prevedendo l'ampliamento del direttivo da 3 a 7 componenti, motivandolo del fatto che dal momento della costituzione, l'associazione è numericamente cresciuta e al rinnovo cariche si associa un doveroso ampliamento del consiglio direttivo.

La proposta viene messa ai voti e approvata alla unanimità.

Non avendo null'altro da discutere e da dire, l'assemblea si scioglie alle ore 10:50.

IL PRESIDENTE



SWIFT WATER RESCUE TEAM EMILIA ROMAGNA ODV

sede legale in via della Selva Pescarola, n. 20/6 – 40131 - Bologna

codice fiscale 91414890375

LIBRO VERBALI E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

§

Allegato "A"

STATUTO

"SWIFT WATER RESCUE TEAM EMILIA ROMAGNA ODV"

in sintesi "S.W.R.T. E.R. ODV"

associazione di volontariato

Titolo I – Denominazione, sede e durata

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'associazione di volontariato denominata **"SWIFT WATER RESCUE TEAM EMILIA ROMAGNA ODV"**, in sintesi **"S.W.R.T. E.R. ODV"**

L'associazione assume nella sua denominazione la dicitura "organizzazione di volontariato" ovvero l'acronimo "ODV", previa iscrizione dell'associazione nel Registro Regionale del Volontariato ovvero, una volta istituito, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione si qualifica "Ente del Terzo Settore", ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede in Bologna.

Eventuali variazioni della sede all'interno del Comune sono assunte a mezzo deliberazione del Consiglio Direttivo. Le variazioni della sede in altro Comune sono deliberate con assemblea straordinaria a norma del presente statuto. In ogni caso, le variazioni di sede, sono comunicate per le opportune registrazioni di rito, presso il RUNTS.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

Titolo II – Finalità e oggetto

Art. 4 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, ed è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione si costituisce quale organizzazione di volontariato che si prefigge lo scopo di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione svolge la propria attività in prevalenza a favore di terzi, in attuazione di finalità precipuamente solidaristiche.

LIBRO VERBALI E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

§

Art. 5 – Oggetto

L'associazione, in specie, si prefigge di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- d) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

In attuazione di quanto sopra esposto, l'associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) salvaguardia della vita e soccorso delle persone in ambito fluviale ed alluvionale;
- b) interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso alluvionale e fluviale, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Emilia Romagna e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
- c) attività di promozione della cultura di protezione civile;
- d) attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, ecc.;
- e) promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico e tutela dell'ambiente;
- f) condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
- g) collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
- h) promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni e collaborando con le Associazioni di Volontariato esistenti;
- i) l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività coerenti con i principi fondamentali e necessarie al raggiungimento degli scopi individuati nel presente statuto.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.



SWIFT WATER RESCUE TEAM EMILIA ROMAGNA ODV

sede legale in via della Selva Pescarola, n. 20/6 – 40131 - Bologna

codice fiscale 91414890375

LIBRO VERBALI E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

§

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, purché siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative. Le attività secondarie sono individuate dal Consiglio Direttivo, con l'obbligo in capo quest'ultimo di dare evidenza del carattere concretamente secondario e strumentale delle stesse, in seno al bilancio annuale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, secondo le modalità ed i limiti previsti alla normativa vigente.

Titolo III – Principi generali: ordinamento interno, patrimonio, divieto distribuzione utili, gestione risorse – la figura del volontariato

Art. 6 – Ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo.

Art. 7 – Finalità e destinazione del Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio previsto dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Art. 8 – Divieto distribuzione di utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9 – Risorse

Per lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, come declinate dal presente statuto, l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività diverse, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

LIBRO VERBALI E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

§

Art. 10 – Il volontario

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV – Soci e rapporto associativo

Art. 11 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. Il numero dei soci è potenzialmente illimitato. Possono presentare domanda di adesione le persone fisiche che si riconoscono nei valori del volontariato, della protezione civile, e intendano partecipare al perseguimento delle finalità di interesse generale cui si ispira il presente statuto.

Nella domanda di ammissione, da presentare per iscritto secondo il "modello di domanda" all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo, l'aspirante socio dichiara (i) di condividere le finalità dell'associazione; (ii) di conoscere e accettarne lo statuto e i relativi regolamenti attuativi ove adottati (iii) di obbligarsi al versamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; (iv) di partecipare attivamente alla vita associativa al fine di realizzarne le finalità perseguite e partecipare attivamente alle attività di interesse generale dell'Associazione; (v) di rispettare le delibere e i provvedimenti attuativi assunti dagli organi sociali.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo entro 60 giorni. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato agli interessati che, entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, possono proporre ricorso all'Assemblea ordinaria dei soci. L'Assemblea dei soci, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile. Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa.

Art. 12 – Diritti e doveri degli associati

Gli Associati hanno i seguenti doveri / obblighi:

- a) gli Associati sono obbligati ad osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- b) i soci partecipano attivamente alla vita associativa. È espressamente esclusa la partecipazione meramente temporanea all'associazione.
- c) i soci sono inoltre obbligati a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti

SWIFT WATER RESCUE TEAM EMILIA ROMAGNA ODV

sede legale in via della Selva Pescarola, n. 20/6 – 40131 - Bologna

codice fiscale 91414890375

LIBRO VERBALI E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

§

dell'Associazione e degli altri associati.

- d) gli associati sono obbligati a versare, all'atto di adesione, la quota associativa di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci sono inoltre obbligati al versamento della quota associativa annuale eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo, entro i termini deliberati dal Consiglio.

Gli Associati hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse ed attuate dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea dei soci, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- c) i soci partecipano alle assemblee con diritto di voto ed accedono alle cariche associative, purché iscritti all'Associazione da almeno 90 giorni;
- d) i soci hanno diritto di prendere visione dei libri sociali, secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell'associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati.

I soci non possono mai vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, sul patrimonio dell'associazione, né sui beni di proprietà dell'Associazione.

Art. 13 – Perdita della qualità di socio

La qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per decesso.

Il recesso ha effetto dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione da parte del socio che intende esercitare il diritto di recesso.

L'associato che nei termini previsti non versa la quota associativa annuale decade automaticamente.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dell'addebito e acquisizione delle eventuali giustificazioni, per:

- a) comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
- b) gravi violazioni di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali;
- c) sopravvenienza di conflitto d'interessi.

L'associato escluso può proporre, entro 60 gg dalla relativa comunicazione, ricorso all'Assemblea. L'Assemblea, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dell'associato deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il socio che recede, decade, o è escluso dall'associazione non può vantare in nessun caso diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione, né ha diritto alla ripetizione delle quote versate.

In ogni caso la quota associativa non è mai trasmissibile o trasferibile.

LIBRO VERBALI E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

§

Titolo IV – Organi sociali

Art. 14 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il vicepresidente
- d) L'organo di controllo, ove nominato.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dell'Organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno novanta giorni nel libro degli associati.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato può ricevere sino ad un massimo di tre deleghe.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe.

L'Assemblea ordinaria in particolare:

- a) delibera il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- c) elegge l'Organo di controllo;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) approva il bilancio consuntivo annuale;
- f) approva il bilancio sociale rimesso alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
- g) approva i regolamenti associativi che in base al presente statuto sono rimessi alla sua competenza;
- h) approva il programma delle attività sociali;
- i) delibera sui ricorsi eventualmente presentati dai soci esclusi ovvero dagli aspiranti soci non ammessi; in tali casi l'assemblea si riunisce alla prima occasione utile;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, ovvero entro il mese di giugno qualora particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale; l'Assemblea è inoltre convocata ove il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, nonché qualora ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Galina V.
Galina V.

SWIFT WATER RESCUE TEAM EMILIA ROMAGNA ODV

sede legale in via della Selva Pescarola, n. 20/6 – 40131 - Bologna

codice fiscale 91414890375

LIBRO VERBALI E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

§

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; in tali casi compete all'assemblea la nomina dei liquidatori, la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l'approvazione del bilancio finale di liquidazione;
- c) la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dall'Assemblea.

L'Assemblea dei soci, salvo motivi eccezionali, è convocata nel territorio della Provincia di Bologna.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da consegnare anche a mano, via e-mail, via posta ordinaria, via posta certificata, mediante affissione in bacheca nei locali della associazione o pubblicazione sul sito internet associativo, almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti degli associati.

Le delibere dell'assemblea devono essere annotate su apposito verbale redatto a cura di un Segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea. L'Associazione tiene il libro verbali nel quale conservare debitamente, in ordine cronologico, e firmati in originale, le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci.

Art. 16 – Consiglio direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti esclusivamente tra gli associati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio

Handwritten signatures and initials in black ink on the right margin of the page. There are two distinct signatures, one appearing to be 'L. Caracciolo' and another below it, along with some initials.

LIBRO VERBALI E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

§

Direttivo scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, ovvero, nei casi in cui non sia possibile attuare detta modalità, procedendo per cooptazione; i membri così nominati rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio Direttivo, nei termini indicati originariamente dall'Assemblea in sede di elezioni.

Nel caso in cui decada o si dimetta oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall'assemblea dei soci, deve essere in ogni caso convocata l'Assemblea che deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo, - con esclusione dei poteri e competenze attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci -, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tra i quali:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente.
- b) convocare l'assemblea dei soci;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- d) predisporre il programma delle attività;
- e) predisporre il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, ovvero, altresì qualora se ne ravvisi l'opportunità;
- f) determinare la quota associativa annuale;
- g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- h) deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli associati;
- i) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega, salvo le delibere di cui al precedente commi, che sono assunte sempre in forma collegiale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta mediante avviso di convocazione da inviare ai componenti a mezzo posta elettronica, convocazione a mano, ovvero a mezzo fax, posta certificata, o posta ordinaria, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare comunicata a tutti i membri almeno cinque giorni prima dell'adunanza; il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza esu designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo stesso.

Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei consiglieri in audio video conferenza, alle seguenti condizioni: (i) che il Presidente e il segretario verbalizzanti siano presenti fisicamente nel medesimo luogo; (ii) che tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare e possano prendere visione dei documenti di cui si discute;

Handwritten signature: Luigi Rossi

SWIFT WATER RESCUE TEAM EMILIA ROMAGNA ODV

sede legale in via della Selva Pescarola, n. 20/6 – 40131 - Bologna

codice fiscale 91414890375

LIBRO VERBALI E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

§

(iii) tutti i partecipanti presenti in audio video conferenza possano comunque partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un Consigliere presente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti, in originale ed in ordine cronologico, nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione e il vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

Art. 18 - Organo di controllo

Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previste dal codice del terzo settore che impongono la previsione dell'organo di controllo, ovvero nei casi in cui l'assemblea dei soci comunque lo deliberi, è eletto l'organo di controllo.

In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un Revisore unico, eletto dall'Assemblea e scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove previsto dalle disposizioni di legge.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

LIBRO VERBALI E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

§

Titolo V - Patrimonio - Esercizio e Bilancio

Art. 19 – La composizione del Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali; tale fondo è costituito dalla dotazione iniziale dell'associazione e da ogni ulteriore somma successivamente espressamente destinata ad incremento del fondo medesimo;
- b) dal fondo patrimoniale vincolato, costituito dalle somme per le quali, per espressa delibera del Consiglio Direttivo in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
- c) dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

Art. 20 – Esercizio e Bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative. Il bilancio è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro unico del terzo settore.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati e reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

Art. 21 – Bilancio sociale

Il Consiglio Direttivo redige obbligatoriamente il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.

Nei casi di diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il bilancio sociale.

Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'assemblea dei soci.

SWIFT WATER RESCUE TEAM EMILIA ROMAGNA ODV

sede legale in via della Selva Pescarola, n. 20/6 – 40131 - Bologna

codice fiscale 91414890375

LIBRO VERBALI E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

§

Titolo VI – Convenzioni

Art. 22 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e soggetti pubblici o privati sono approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Scioglimento

Art. 23 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria, nomina i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, e stabilisce le modalità della liquidazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo, in conformità alla normativa vigente. In specie, nel caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio istituito in seno al Registro Unico del terzo settore, o dell'ufficio pubblico cui la legge attribuisca tale funzione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 – Rinvio

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui al Codice del Terzo settore, - con particolare riferimento alle norme afferenti le organizzazioni di volontariato -, e relative disposizione attuative e norme collegate, ed alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile.

==

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA

Registrato il 13/5/22 Serie 3 al N 1106

Pagato € 0,00

(Euro)

10 MAG 2022

Il Funzionario
Eduardo Di Gennaro

